

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1 (Costituzione)

Tra gli operatori delle professioni sanitarie che svolgono attività di prevenzione, con particolare riguardo ai laureati in Assistenza Sanitaria e in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, iscritti alla "Società Italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica" (da qui in avanti indicata come "SItI"), è costituita la "Consulta delle Professioni Sanitarie" (da qui in avanti indicata come "Consulta").

Art. 2 (Componenti)

Compongono la "Consulta" tutti gli operatori con Laurea delle Professioni Sanitarie ai sensi del D.M. del 29 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni o titolo equipollente che operano e/o hanno operato volontariamente o con incarichi più o meno formali, in attività di Prevenzione sul territorio o in strutture e presidi sanitari, purché regolarmente iscritti alla SItI.

Art. 3 (Finalità)

La "Consulta" ha lo scopo di:

- a) sostenere, per gli aspetti tecnico-scientifici, gli iscritti nella tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
- b) stimolare iniziative intese a tutelare e promuovere il ruolo e la professionalità degli iscritti, con particolare attenzione all'autonomia e alla responsabilità;
- c) favorire i rapporti di lavoro e le collaborazioni interdisciplinari e interprofessionali tra le diverse figure che operano nell'ambito della Prevenzione;
- d) promuovere l'aggiornamento e la crescita professionale degli iscritti, anche incentivando attività formative, scientifiche e di ricerca;
- e) promuovere e mantenere, autonomamente o attraverso gli organi della SItI, rapporti con organismi di livello nazionale, regionale e locale con compiti di governo nel settore della Sanità Pubblica e della prevenzione;
- f) collaborare con gli altri organismi della SItI nell'elaborazione, analisi e formulazione di proposte di norme legislative o regolamentari nazionali, regionali, locali o comunitari, nell'attivare rapporti con strutture e Società nazionali ed estere a carattere scientifico e nell'esprimere pareri e giudizi su rilevanti questioni di interesse sanitario.

Art. 4 (Compiti)

Per raggiungere gli scopi prefissi, la "Consulta" collabora con gli altri organi della SItI, a:

a) formulare proposte di modelli, standard e linee guida per l'organizzazione dei servizi e presidi delle aziende sanitarie, delle Regioni e delle istituzioni sanitarie per l'effettuazione delle relative prestazioni;



- b) individuare ed indicare obiettivi e contenuti culturali per la formazione e l'aggiornamento del personale;
- c) organizzare periodiche riunioni, simposi, congressi, seminari per la presentazione e discussione di argomenti di carattere tecnico-scientifico anche al fine di favorire l'uniformazione delle strutture e dei processi;
- d) rappresentare agli organi di governo ai vari livelli le proposte tecniche più idonee, e perseguirne l'applicazione;
- e) informare regolarmente i soci iscritti delle iniziative assunte e dei risultati ottenuti;
- f) divulgare, presso gli iscritti e le associazioni di categoria, proposte e normative nazionali ed internazionali, concernenti l'igiene e la prevenzione, l'organizzazione igienico-sanitaria, l'educazione sanitaria e la promozione della salute;
- g) collaborare all'aspetto didattico di corsi di formazione, aggiornamento periodico ed informazione professionale per il personale che opera nei campi della prevenzione e della Sanità Pubblica;
- h) promuovere ogni altra iniziativa atta a favorire le finalità della "Consulta".

Art. 5 (Organi)

Sono organi della "Consulta":

- l'Assemblea della Consulta
- il Consiglio Direttivo
- il Coordinatore Nazionale

Art. 6 (Assemblea)

L'Assemblea della Consulta, costituita da tutti i componenti (vedi art. 2), è di regola convocata in occasione del Congresso Nazionale e quando lo richiedano il Presidente della Siti, il Coordinatore della Consulta, o almeno un terzo dei membri eletti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore della Consulta e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea della Consulta:

- a) fissa le linee programmatiche e approva il programma delle attività della Consulta;
- b) ratifica la nomina dei membri designati del Consiglio Direttivo della Consulta;
- c) delibera in merito ad eventuali modifiche al presente regolamento.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno dopo un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di presenti.

Art. 7 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo della "Consulta" è costituito da un membro designato dalla Giunta Esecutiva della SItI, necessariamente appartenente all'Assemblea della Consulta, e da un membro designato per ogni sezione regionale SItI. Ciò a condizione che alla sezione stessa siano iscritti almeno 5 componenti della Consulta (vedi art.2).



Il Consiglio Direttivo della Consulta:

- a) attua le indicazioni programmatiche e realizza il programma delle attività approvato dall'assemblea:
- b) affronta ed approfondisce le questioni di interesse della Consulta;
- c) esprime i pareri richiesti dagli organi della SItI sulle materie di interesse;
- d) approva gli interventi relativi agli aspetti didattici, scientifici e promozionali di cui all'art. 3 ed esprime proposte in merito alle attività della Società;
- e) delega componenti della Consulta a curare determinati settori delle attività anche mediante l'istituzione di gruppi di lavoro;
- f) nel suo seno elegge il Coordinatore Nazionale della Consulta, un Vice Coordinatore ed un segretario.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio, corrispondente a quello delle cariche della SItI, ed i propri componenti non possono essere rieletti per più di una volta consecutivamente. In caso di decadenza, rinuncia o dimissioni di un membro, il Coordinatore provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della medesima sezione SItI.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Coordinatore nazionale della Consulta che le presiede, e di regola avvengono in occasione del congresso nazionale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 8 (Coordinatore Nazionale della Consulta)

Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della Consulta, adempie tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento e assume decisioni per casi urgenti, chiedendone la ratifica al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile del medesimo.

Art 9 (Referente)

Il Coordinatore Nazionale può nominare, sentito il parere del Consiglio Direttivo, iscritti alla Consulta nel ruolo di "Referente" di una specifica Professione Sanitaria per supportare attività di particolare interesse per tale figura professionale. Alla figura del Referente è attribuito il ruolo di rappresentanza della Consulta in merito alla tematica per cui è stato nominato.

Art. 10 (Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, assiste il Coordinatore nel disbrigo delle pratiche, ne tiene la corrispondenza e lo coadiuva nella stesura della relazione programmatica.

Art. 11 (Rapporti tra Consulta e altri Organi della SItI)

Il Coordinatore Nazionale della Consulta partecipa almeno una volta l'anno ad una riunione della Giunta Esecutiva della SItI, congiuntamente al membro designato dalla Giunta. Tale incontro è promosso ed organizzato d'intesa con il Presidente della SItI.



Gli organi della SItI, per quanto di competenza, sono tenuti ad esaminare le proposte della Consulta nella prima riunione convocata dopo la presentazione delle stesse.

Art. 12 (modifiche)

Per la modifica del Regolamento della "Consulta", è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 13 (Norma transitoria)

Per la composizione del Consiglio Direttivo, in attesa di poter individuare i rappresentanti eletti dalle rispettive Assemblee delle Sezioni Regionali della SItI (art. 7 del presente regolamento), verrà nominato, in via transitoria, un Consiglio Direttivo costituito da 7 componenti individuati dal Delegato della Giunta Esecutiva della SItI per la costituzione della Consulta, con durata in carica di un anno, al fine di attuare quanto previsto tra i compiti della Consulta (art. 7) e di promuovere le procedure atte alla nomina dei rappresentanti di Sezione.

